



STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAMO'

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto dell'art. 36 del codice civile l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAMO'.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Feriole di Teolo (PD), Via D. Valeri 5D. Essa non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente e ha l'obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha lo scopo di organizzare attività di promozione sociale, a carattere educativo, ricreativo, culturale, artistico e sportivo per ogni età e in particolar modo dirette all'infanzia, tese a valorizzare l'istituzione della famiglia, a sostenere ed aiutare la figura del genitore e a favorire lo sviluppo armonico della persona.

L'associazione svolgerà a titolo esemplificativo e non tassativo le seguenti attività:

• organizzazione di attività per l'infanzia nelle ludoteche, negli asili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ricreativi (estivi e non), in tutti quei luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità ;

• promozione di laboratori per bambini (interculturali, motori,



	musicali e creativi) finalizzati all'armonico sviluppo della	
	personalità;	
	• istituzione di un rapporto con gli enti locali per la promozione e	
	lo sviluppo di iniziative comuni sempre nel contesto della protezione e	
	della tutela dei diritti dell'infanzia;	
	L'associazione allo stesso modo potrà:	
	1) proporre e seguire qualunque altra attività connessa, affine o	
	conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione sia	
	direttamente che indirettamente degli scopi sociali;	
	2) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia	
	Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il	
	coordinamento e l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di	
	reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine,	
	prestando le necessarie garanzie o fideiussioni;	
	3) l'associazione potrà tra l'altro: richiedere agli enti e	
	istituzioni pubblici tutte le necessarie autorizzazioni al fine del	
	perseguimento dello scopo sociale;	
	4) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni e	
	aderire ad associazioni locali nazionali ed internazionali nell'interesse	
	dello svolgimento degli scopi sociali, richiedere finanziamenti e	
	contributi agli enti pubblici privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione;	
	5) organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed	

	espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione	
	professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, e di	
	perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale,	
	nazionale e internazionale;	
	6) promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per	
	indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al	
	fine di favorirne anche l'inserimento nelle attività occupazionali e di	
	lavoro.	
	Al fine del perseguimento degli scopi istituzionali l'associazione potrà	
	porre in essere tutte le attività immobiliari e finanziarie che riterrà	
	opportune e potrà operare su tutto il territorio nazionale ed	
	internazionale.	
	Art. 4 I SOCI	
	Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti che accettano	
	gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, se predisposto, che	
	condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una	
	parte del loro tempo per il loro raggiungimento.	
	L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli	
	aspiranti soci è il Comitato Direttivo.	
	Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è	
	intrasmissibile.	
	Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il	
	raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di	
	volontariato e totalmente gratuite salvo rimborso spese a piè di lista.	
	L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori	

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche

ricorrendo ai propri associati. Per le attività sportive potrà avvalersi

di collaboratori sportivi, elargendo agli stessi compensi sportivi

regolati dalla normativa vigente in materia di sport dilettantistico.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi

sociali e di essere eletti negli stessi.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno

dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed

attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel

rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei

doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato

danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione è insindacabile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano

cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la

restituzione delle quote/o dei contributi versati, né hanno diritto

alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;

- Il comitato direttivo;

- Il presidente

- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richieda almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei

presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese,

tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle

persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto

di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in

sostituzione di un socio non amministratore.

L'assemblea straordinaria

approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci

e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di

3/4 dei soci.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata dal Presidente ovvero dal Comitato

direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri e dura

in carica cinque anni.

L'eventuale convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o

richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato

direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti,

a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ovvero Comitato direttivo:

Le eventuali riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite

quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del

comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente

(eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il

Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo se nominato e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo se nominato sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Art. 13 BILANCIO

Il bilancio è predisposto dal comitato direttivo e approvato dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi

sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Feriole di Teolo, 5 ottobre 2006

FIRMATO

Presidente.....

Vicepresidente.....

Segretario.....

